

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2707

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, FERRANTE, TAROLLI,  
AZZOLLINI, CRESCENZIO, DEBENEDETTI, FIGURELLI,  
MAZZUCA POGGIOLINI, RIPAMONTI, TONIOLLI e VIVIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997**

—————

Modifica alla legge 3 aprile 1997, n. 94,  
in materia di contabilità generale dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 aprile 1997, n. 94, ha stabilito dei termini per l'esercizio dei poteri normativi delegati, nonché per l'emanazione dei regolamenti governativi, termini che per la importanza e la complessità della materia si sono rivelati assai ristretti sia per il Governo che per l'attività di cooperazione legislativa svolta dal Parlamento.

Da parte di tutti i gruppi politici presenti nella Commissione di cui all'articolo 4 della citata legge è, infatti, maturato l'orientamento di poter usufruire di un ulteriore spazio temporale di sessanta giorni per poter svolgere in modo più approfondito il proprio compito nei confronti del Governo in una materia assai delicata come è quella riguardante sia la riforma strutturale del bilancio dello Stato sia l'unificazione dei dicasteri competenti.

Del resto l'interruzione per la pausa estiva dei lavori parlamentari comprime ulteriormente i termini, già alquanto ristretti, previsti dalla legge di delega, e pone quindi la Commissione nella situazione di dover svolgere la sua attività consultiva alla ripresa degli stessi lavori parlamentari in tempi assai brevi, e cioè entro il 7 ottobre 1997, non consentendo, pertanto, una ponderata istruttoria e deliberazione del proprio atto.

Conseguentemente la presentazione di un disegno di legge che proroghi i termini entro i quali il Governo esercita i suoi poteri normativi, composto di un unico articolo, va pure incontro alle esigenze citate di un maggiore e più responsabile approfondimento della materia da parte del Parlamento, lasciando al Governo ragionevoli tempi per raggiungere l'obiettivo della riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I termini stabiliti per l'esercizio da parte del Governo dei poteri normativi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. Sono altresì prorogati di sessanta giorni i termini di cui al comma 4 del suddetto articolo.

